



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DRAGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2020

Deleghe al Governo per interventi a sostegno del benessere della famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - « Inverno demografico » è il termine coniato dai sociologi per esprimere il progressivo ed inesorabile processo di invecchiamento della popolazione.

Gli studiosi lanciarono per la prima volta l'allarme verso la fine degli anni Ottanta, sottolineando come i Paesi dell'Europa occidentale rischiarono un suicidio demografico in mancanza di interventi in grado di invertire il pericoloso *trend* di invecchiamento della popolazione che si stava consolidando.

Il fenomeno era impietosamente confermato dalle rilevazioni statistiche che aggiornavano al rialzo, anno dopo anno, l'età media della popolazione.

Gli studiosi ammonivano come il mancato processo di rinnovamento generazionale costituissero un fattore ancora più critico dell'invecchiamento della popolazione perché solo un Paese che si rinnova può sostenere il crescente peso economico e previdenziale della popolazione che invecchia.

Il nostro è fra i Paesi al mondo con il livello più basso di nuovi nati ed ha una popolazione fra le più anziane, con un tasso di fecondità che ha raggiunto il *record* negativo di 1,29 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione superiore a 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico.

Gli studi evidenziano come la nascita di ogni nuovo figlio produca un significativo effetto benefico sull'economia del Paese poiché costituisce un importante fattore di stimolo alla produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino, con un'incidenza complessiva sul prodotto interno lordo stimata in circa 35.000 euro annui per ogni nuovo nato.

Eppure nei giovani di oggi a mancare non è certo il desiderio di natalità.

Secondo una ricerca condotta da Eurobarometro, l'Italia è uno dei Paesi dell'Unione europea in cui si registra il maggiore *gap* fra fecondità desiderata ed effettiva. Le aspettative di procreazione si collocano su un tasso atteso di 2,19 figli per madre, contro un valore effettivo, come già detto, di 1,29.

Il presente disegno di legge delega il Governo ad adottare più decreti legislativi aventi singolarmente l'obiettivo di incidere positivamente su specifici aspetti della vita delle famiglie e, congiuntamente, quello di assicurare alle stesse un complesso coordinato di norme più attente alle loro esigenze, al fine ultimo di « accompagnare » le coppie che desiderano avere uno o più figli, incoraggiandole verso questa prospettiva, permettendo loro di guardare al futuro con maggiore serenità, dedicando le dovute attenzioni alla crescita dei figli.

Allo scopo di perseguire tali obiettivi, si è realizzato un variegato programma di interventi, declinato nei nove articoli del presente disegno di legge di delega, il cui contenuto viene di seguito brevemente esposto.

L'articolo 1 prevede che il Governo emani uno o più decreti legislativi volti a modificare l'attuale disciplina delle astensioni e congedi per maternità e paternità, ampliando la finestra temporale disponibile e incrementando il trattamento economico. In particolare, prevede la possibilità per entrambi i genitori di astenersi facoltativamente dal lavoro per i primi due anni del bambino, con una retribuzione del 60 per cento nei primi due anni di vita del minore e il 50 per cento nel terzo anno di vita del minore. Dal quarto

anno al dodicesimo anno di vita del bambino viene riconosciuta una retribuzione pari al 30 per cento.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare misure finalizzate al potenziamento del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, attraverso alcune linee di intervento individuate fundamentalmente nel potenziamento dell'offerta resa dagli asili nido.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare misure volte a favorire il ricorso al lavoro agile e flessibile allo scopo di agevolare la conciliazione fra le esigenze della famiglia con quelle lavorative.

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di riforma del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai fini di considerare il reddito netto effettivamente a disposizione delle famiglie in luogo di quello lordo e di rimodulare i parametri di calcolo del patrimonio familiare e la scala di equivalenza a favore di alcune categorie di soggetti (famiglie numerose, famiglie con fi-

gli in tenera età, nuclei monogenitoriali, diversamente abili).

L'articolo 5 introduce un sistema di tassazione del reddito su base familiare secondo i principi conosciuti come « fattore famiglia ». Il calcolo delle imposte è basato sul reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare applicando una soglia di esenzione totale (*no-tax area*) determinata in base a caratteri quali-quantitativi del nucleo stesso.

L'articolo 6 prevede, sempre in base a una delega governativa, l'introduzione di un sistema di esenzioni dai costi di compartecipazione per l'accesso alle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) per le famiglie in cui siano presenti almeno tre figli.

L'articolo 7 prevede, in base a una delega governativa, l'introduzione di un sistema di esenzioni dalle tasse scolastiche, relative alle scuole di ogni ordine e grado, per le famiglie in cui siano presenti almeno tre figli.

Gli articoli 8 e 9 contengono le disposizioni finali e finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di congedi dal lavoro)

1. Al fine di garantire adeguate misure a sostegno della genitorialità, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di congedi dal lavoro di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, previsto dagli articoli 32 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possa essere esteso fino ad un periodo massimo di tre anni;

b) previsione che il trattamento economico previsto dall'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possa essere elevato dall'attuale 30 per cento al 60 per cento della retribuzione per i primi due anni di vita del bambino e al 50 per cento per il terzo anno di vita del bambino o che, in alternativa, la madre o il padre possano astenersi dal lavoro per un massimo di tre anni, per un periodo continuativo o frazionato, dal quarto al dodicesimo anno di vita del bambino, durante il quale è riconosciuta una retribuzione pari al 30 per cento.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Art. 2.

(Delega al Governo per il potenziamento del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Al fine di agevolare la conciliazione tra esigenze familiari e impegni lavorativi dei genitori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'elaborazione e l'attuazione di un piano nazionale di sviluppo degli asili nido finalizzato a incrementare la loro diffusione sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno, al fine di garantire una maggiore copertura del servizio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dell'offerta di asili nido, quali servizi pubblici locali a domanda individuale anche se resi da strutture private convenzionate;

b) riduzione della contribuzione a carico dell'utenza per i servizi di cui alla lettera *a)*;

c) potenziamento e razionalizzazione delle agevolazioni concesse per la frequenza di asili nido privati;

d) potenziamento delle agevolazioni concesse ad aziende private per la realizzazione o l'ampliamento di asili nido aziendali e interaziendali;

e) previsione di misure agevolative che diano alla famiglia, in alternativa al ricorso

agli asili nido e ove lo desideri, la possibilità di provvedere direttamente alla crescita e allo sviluppo dei figli nei loro primi anni di età.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione di misure volte a favorire il lavoro agile e flessibile)

1. Al fine di agevolare la conciliazione tra esigenze familiari e impegni lavorativi dei genitori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti misure volte a potenziare il ricorso a forme di lavoro agile e flessibile, in base al seguente principio e criterio direttivo: prevedere l'estensione, là dove possibile, di modalità di lavoro agile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Art. 4.

(Delega al Governo per la modifica alla disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente)

1 . Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in luogo del reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, assumere il reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito complessivo eventualmente decurtate delle detrazioni spettanti;

b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, modulare la percentuale da applicare all'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e stabilita dall'articolo 2 del medesimo regolamento nella misura del 20 per cento, prevedendo almeno tre diversi scaglioni, in funzione della consistenza del nucleo familiare e dell'eventuale presenza, all'interno del nucleo, di soggetti in condizioni di disabilità;

c) ridefinire la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, allo scopo di rafforzare le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a cinque anni e quelli in cui siano presenti soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Art. 5.

(Delega al Governo per la modifica delle norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche)

1 . Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche recata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in luogo del reddito prodotto su base individuale, individuare la base imponibile da assoggettare a tassazione quale base imponibile del nucleo familiare;

b) determinare la base imponibile del nucleo familiare scomputando dalla somma dei redditi lordi dei componenti una soglia di esenzione fiscale da stabilire in base a caratteristiche del nucleo stesso e in particolare la numerosità dei componenti, il numero di percettori di reddito, il numero dei figli, l'età di questi ultimi, la presenza di studenti e la presenza di soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza;

c) prevedere soglie di esenzione più elevate per i nuclei numerosi, quelli con fi-

gli di età inferiore a cinque anni e quelli in cui siano presenti persone con disabilità o non autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di forme di sostegno economico alle famiglie, in ambito sanitario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione di agevolazioni economiche alle famiglie, nell'ambito delle prestazioni sanitarie, in base al seguente principio e criterio direttivo: prevedere l'esenzione totale dai costi di partecipazione per l'accesso alle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quando gli assistiti facciano parte di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve es-

sere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

3. La riduzione delle entrate derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo è compensata attraverso il maggiore ricorso ai trasferimenti statali.

Art. 7.

(Delega al Governo in materia di forme di sostegno economico alle famiglie, in ambito di diritto scolastico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad alleviare il carico economico delle famiglie, derivante dal pagamento delle tasse scolastiche, in base al seguente principio e criterio direttivo: prevedere l'introduzione dell'esenzione totale dalle tasse scolastiche di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in relazione agli studenti che facciano parte di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi,

nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati e con le medesime procedure previste dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 1,00